



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
SERVIZIO AUTOBUS E MINIBUS

**Approvato con deliberazione di C.C.
n. 25 del 27 febbraio 1998
Modificato con deliberazione di C.C.
n. 81 del 28 dicembre 1999**

ART.1 **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio autobus e minibus con conducente, per il trasporto di viaggiatori su strada, è svolto con l'impiego di veicoli muniti di carte di circolazione ed immatricolati secondo quanto previsto dal D.L. 30.04.1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni ed inoltre per quanto applicabili dalle norme di cui:

- a) regolamenti Cee n. 3820/85 e n. 3821/85 ;
- b) dalle leggi 14.2.1974 n. 62 e 14.08.1974, n. 394 ;
- c) dal D.M. 18.04.1977, dal D.M. 14.01.1983 e succ. modif. ;
- d) dagli artt. 86 e 121 del T.U.L.P.S. del 18.06.1931, n. 773 nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione del 06.05.1940, n. 635 ;
- e) dall'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 ;
- f) dagli artt. 9 e 21 della Legge Regionale n. 14/84 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo Regionale ;
- g) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

DETERMINAZIONE NUMERO MASSIMO DELLE LICENZE

Il numero massimo delle licenze di noleggio autobus e minibus con conducente viene fissato dal Piano di Bacino approvato dalla Provincia competente ai sensi della L.R. 14/84 nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione.

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 18.04.1977, modificato con D.M. 14 gennaio 1983, sono classificati come autobus i veicoli destinati al trasporto di persone con numero posti superiore a 16, escluso il conducente, e come minibus i veicoli per trasporto persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente.

Le licenze rilasciate per minibus non sono convertibili in licenze per autobus.

ART. 3

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

E' istituita una commissione consultiva su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento, composta da :

- Sindaco o suo delegato con funzioni del Presidente
- Responsabile dell'Ufficio competente per materia ;

- Responsabile o altro addetto dell'ufficio Polizia Municipale;
- n° 2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ;
- n° 1 rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

La Commissione decade unitamente al Consiglio Comunale.

ART. 4 **BANDO DI CONCORSO**

Non appena si rendano disponibili una o più licenze di esercizio, il Sindaco le pone a concorso, invitando gli interessati, con apposito bando da affiggersi all'albo pretorio e tramite pubblica affissione a presentare entro trenta giorni, domanda in bollo che sarà sottoposta all'esame e valutazione della Commissione di cui all'art.3.

Dell'avvenuta emanazione del bando è data notizia per estratto nel B.U.R.T. La licenza può essere rilasciata solo a soggetti che ne abbiano diritto in forza della legislazione vigente.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare :

- generalità, codice fiscale, firma della domanda autenticata ;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art.11 del T.U.P.L.S. 18.6.1931 n.773 ;
- la titolarità o meno di altre licenze di autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune o da altri Comuni ;
- il tipo o le caratteristiche tecniche di cui al D.M. 18.4.77 e successive modificazioni, per l'autobus o minibus che intende attribuire al servizio.

La domanda deve essere corredata da :

- a) certificato di abilitazione professionale, se previsto e secondo le modalità fissate dalla legge ;
- b) documentazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, certificata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa per valore minimo corrispondente al prezzo di listino di un autobus nuovo da noleggio da 12 metri, o minibus, aumentato del 50% ;
- c) elenco del personale autista in forza all'azienda redatto nelle forme previste al paragrafo a) dell'art.21 ;
- d) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone con autobus ed eventuale certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8.8.1985 n.443 ;
- e) certificato di cittadinanza italiana ;
- f) documento che attesti che il richiedente ha un ufficio o un recapito e una rimessa nel Bacino di Traffico del Comune assegnatario ;
- g) certificato di buona condotta;

- h) dichiarazione di impegno del titolare della ditta a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio ;
- i) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento ;
- l) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per il personale addetto alla guida ; per oltre 25 persone dichiarazione giurata del legale rappresentante :

Per le aziende di nuova istituzione i documenti di cui ai punti c) e d) possono essere sostituiti da riserva di presentazione e quello del punto f) viene sostituito dal certificato di residenza nel Bacino di Traffico del Comune di appartenenza e da atto di impegno a dotarsi di ufficio o recapito e rimessa nello stesso bacino.

Le suddette condizioni devono essere adempiute pena decadenza, entro 90 gg. dalla data di rilascio della licenza.

Se trattasi di società di capitali, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti punti e), g) e h) .

Se il soggetto richiedente è una cooperativa, oltre alla documentazione prevista per le società dovranno essere prodotti :

- a) statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale comprovante la regolare costituzione della cooperativa ;
- b) elenco dei soci ;
- c) elenco dei soci abilitati alla guida degli autobus ;
- d) dichiarazione giurata dei soci di cui al precedente punto b) di non esplicare altra attività lavorativa, se non previsto dallo statuto della cooperativa ;
- e) certificati di abilitazione professionale (C.A.P.) dei soci adibiti alla guida di autobus ; per oltre 25 persone dichiarazione giurata del legale rappresentante.

Se il soggetto richiedente è un consorzio di imprese, dovranno essere prodotti :

- a) statuto e atto costitutivo ;
- b) elenco dei consorziati ;
- c) tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.

ART. 5 **TITOLI PREFERENZIALI**

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio il possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, quali :

- a) l'anzianità di presenza operativa nel settore di trasporto di persone con autobus ;
- b) possesso di altra licenza autobus o minibus nel Bacino di Traffico del Comune da almeno due anni ;

- c) la continuità, la regolarità e l'efficacia dei servizi svolti ;
- d) il numero dei dipendenti (compreso il titolare e collaboratori familiari) regolarmente iscritti e l'organizzazione aziendale ;
- e) la dotazione, di proprie rimesse con officine attrezzate ;
- f) la presenza di rimesse nell'ambito del Comune ;
- g) il volume medio di affari delle attività di noleggio con autobus dotati di licenza di noleggio, svolto nel triennio precedente rapportato al numero di licenze di noleggio autobus in possesso del richiedente, risultante da documentazione ufficiale idonea a dimostrarlo (fatture, libro dei corrispettivi), altresì il volume medio di affari svolto nel triennio con autorizzazione di "Permesso fuori linea". Analoga procedura potrà essere seguita per quanto attiene ai minibus.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

La Commissione di cui al precedente art. 3 propone alla Giunta Municipale per ciascun bando, i punteggi da riconoscere per i titoli prescelti.

ART. 6

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autobus e minibus da noleggio con conducente :

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autobus e minibus con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dal presente regolamento ;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art.178 e seguenti c.p..
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni ;
- d) essere stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n.267 ;
- e) non rispettare i contratti collettivi di lavoro e le leggi previdenziali e fiscali.
- f) presentare un numero di autisti nel settore dei noleggi da rimessa (titolare, collaboratori familiari regolarmente iscritti, dipendenti) inferiore al numero di licenze già in dotazione.

La relativa documentazione può essere acquisita d'ufficio dal Comune.

ART. 7
ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

Il Responsabile del Servizio, provvede all'assegnazione della licenza di esercizio sulla base della graduatoria scaturente dalla verifica degli elementi di cui all'art.4 e dell'applicazione di criteri di cui agli artt.5 e 6, sentito il parere della commissione di cui all'art.3.

ART. 8
RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche per l'autobus o il minibus da immatricolare per il servizio ed è tassativamente subordinata alla dimostrazione della proprietà o disponibilità per locazione finanziaria del veicolo o di regolare contratto di acquisto.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'Autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18.6.1931 n.773 nonché a fornire la documentazione prevista dalla legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni.

Rilasciata la licenza il Responsabile del Servizio effettua gli opportuni periodici controlli intesi ad accertare la permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza stessa.

Nel caso di accertamento negativo, il Responsabile del Servizio concede un termine non inferiore a 90 giorni per la necessaria regolarizzazione.

Trascorso tale periodo si applicano gli artt.13 e 14.

Sul vetro anteriore e su quello posteriore dell'autobus o minibus in possesso della licenza d'esercizio del noleggio da rimessa con conducente deve essere esposta permanentemente la scritta "Noleggio da rimessa, il simbolo del Comune di Monteriggioni ed il numero della licenza".

Il soggetto assegnatario deve comunicare al Comune ogni variazione relativa al personale abilitato all'espletamento del servizio.

ART. 9
DURATA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

Prima della decadenza del periodo normale di durata, i provvedimenti che incidono sulla sua efficacia possono essere adottati soltanto allorché si verifichi una delle ipotesi previste dai successivi artt.13 e 14 e 15.

Il titolare della licenza ha diritto al rinnovo, ove non ostino condizioni oggettive e nel corso dell'esercizio abbia sempre svolto l'attività nelle norme del presente Regolamento .

L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi del vigente codice della strada, è inoltre soggetta, entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno, a vidimazione annuale e al pagamento della relativa tassa annuale.

Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa, sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel quale caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

ART. 10 **AMBITO DI VALIDITA' DELLA LICENZA**

Le licenze abilitano alla assunzione di servizi di trasporto persone con autobus o minibus, anche fuori dell'ambito comunale.

Il Comune che ha rilasciato la licenza può autorizzare lo stazionamento dell'autobus o minibus in rimessa ubicata in altro Comune dello stesso Bacino di Traffico previo nulla osta dell'altro Comune interessato.

In caso di titolari aventi rimesse in più Bacini di Traffico nell'ambito regionale, il trasferimento dello stazionamento può essere autorizzato anche in Comuni degli altri Bacini, salvo il nullaosta di cui al comma precedente.

Nessun titolare di licenza rilasciata da altro Comune può stazionare stabilmente sul territorio comunale, salvo i casi previsti dal 2° e 3° comma del presente articolo. Il Comune può operare le verifiche del caso, disporre l'allontanamento, e ne dà comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza.

ART. 11 **TRASFERIMENTO DELLA LICENZA**

La licenza comunale di esercizio è trasferibile, su domanda del titolare, previo accertamento ed autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa.

Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare la licenza medesima è trasferita, con diritto di precedenza, agli eredi qualora essi intendano proseguire l'attività e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

ART. 12
INIZIO DEL SERVIZIO

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di rilascio della licenza.
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 90 giorni, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autobus o del minibus per causa ad esso non imputabile.

ART. 13
SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norme di legge e di regolamento diverse da quelle che ne determinano il ritiro e la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.3 ; del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

ART. 14
RITIRO DELLA LICENZA

Il responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.3, dispone il ritiro della licenza comunale di esercizio nei seguenti casi :

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio ;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano i titolari della licenza, o con personale con il quale l'azienda non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente ;
- c) quando il titolare della licenza abbia trasferito stabilmente lo stazionamento del mezzo in altro Comune, salvo i casi di cui al 2 e 3 comma dell'art.10 del presente regolamento;
- d) quando l'autobus o il minibus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata ed orari, frequenze e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso ;

- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire attività illegali ;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale ;
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio e si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento ;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ;
- j) quando il titolare sia incorso in due sospensioni delle licenze, ai sensi del precedente art.13, nell'arco di un anno ;
- k) quando si verificano le condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 17
- l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio ;

Il provvedimento del ritiro della licenza, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art.16, deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni dedotte.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 15 **DECADENZA DELLA LICENZA**

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente per uno dei seguenti motivi :

- a) per mancato inizio dell'attività entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall'art. 12 ;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa ;
- c) per interruzione dell'attività per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore ;
- d) per fallimento del soggetto titolare della licenza ;
- e) per cessione dell'autobus o del minibus senza che lo stesso sia sostituito o venga documentato regolare contratto di acquisto, entro 90 giorni dalla cessione ;
- f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.11 ;
- g) per trasferimento della licenza avvenuto senza l'autorizzazione comunale di cui al 1° comma dell'art.11 ;

- h) nel caso previsto dall'ultimo comma 5 dell'art.9 ;
i) qualora venga incrementato oltre il limite massimo previsto il numero dei posti in dotazione ai minibus.

Il Responsabile del Servizio, ha l'obbligo di emanare il provvedimento di decadenza entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza e di comunicare lo stesso alla commissione di cui all'art.3.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 16 **PROCEDURA PER LE SANZIONI**

I provvedimenti di sospensione e di ritiro della licenza vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della notifica.

In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

In tutti i casi di sospensione, ritiro, e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

ART. 17 **VERIFICHE E CONTROLLI DEGLI AUTOBUS**

Gli autobus o minibus sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio, a verifica da parte della Commissione di cui all'art.3 che è tenuta ad accertare la rispondenza del veicolo, alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione della licenza :

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile.

Nel corso del servizio, la Commissione, anche su proposta di un suo membro, può sottoporre a controllo i veicoli adibiti a noleggio con conducente, con licenza del Comune, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.

Qualora un autobus o un minibus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro al termine stabilito dalla commissione, e non inferiore a 90 giorni, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione del veicolo. In mancanza, la

Commissione può proporre al Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento del ritiro della licenza ai sensi dell'art.14.

In tal caso, il ritiro della licenza non deve essere preceduto da alcuna diffida.

ART. 18

SOSTITUZIONE DELL'AUTOBUS O MINIBUS

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autobus o del minibus in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio purché in migliore stato d'uso e di età non superiore a quello da sostituire, da verificarsi da parte della commissione di cui all'art.3.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta, previa documentazione della avvenuta riconsegna del libretto di circolazione del presente mezzo all'Ufficio M.C.T.C. o della sua cessione a terzi.

ART. 19

CRONOTACHIGRAFO

Gli autobus e i minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978 n.727 e successive modificazioni.

ART. 20

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI SERVIZI

Nell'esercizio delle attività di noleggio devono essere praticate tariffe tali da coprire almeno i costi di produzione del servizio, con riferimento alle tariffe approvate dalla Regione.

La commissione di cui all'art.3 ha il compito di verificare la rispondenza dei prezzi praticati alle tariffe di riferimento regionale.

Qualora la Commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza.

Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento della sospensione di cui al precedente art.13.

ART. 21
DOCUMENTI DI CONTROLLO

Nell'esercizio dell'attività di noleggio, il titolare della licenza è obbligato a conservare, a bordo, la seguente documentazione :

a) elenco contenente la posizione INAIL del dipendente e/o dipendenti dell'azienda impiegati per la guida dei mezzi di noleggio attestante le regolarità della posizione assicurativa dell'anno di riferimento, vidimato dall'INAIL.

Per le società di capitale tale elenco può essere sostituito da documento individuale o collettivo contenente gli stessi elementi, sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda e dal Presidente del collegio dei revisori dei conti;

b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto indicante : il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, e il numero di targa del bus e recante la seguente dicitura : "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio".

Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dovrà essere conservato in azienda per almeno due anni con le indicazioni degli estremi della fattura.

In caso di servizio continuativo il foglio di viaggio può essere sostituito da copia del contratto o dell'atto di affidamento del servizio, dal quale risulti l'impegno ad emettere regolari fatture e della comunicazione ai sensi del successivo art.26 ;

c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio ;

La violazione degli obblighi suddetti, riscontrata a seguito di accertamenti o verbali di contravvenzione, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.13.

ART. 22
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico del conducente del veicolo le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 23
OBBLIGHI NELLA CONDUZIONE DEGLI AUTOBUS

Il titolare della licenza deve assicurare che i conducenti degli autobus o minibus in servizio di noleggio si comportino con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tengano un atteggiamento decoroso.

In particolare deve fare loro obbligo di :

- a) conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività nonché quelli previsti dall'art. 21 ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale o di altro personale preposto al controllo dei servizi di trasporto ;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente ;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di accertamenti o verbali di contravvenzione comportano, se a carico del titolare della licenza i provvedimenti di cui all'art. 13 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 24
DIVIETI NELLA CONDUZIONE DI AUTOBUS E MINIBUS

Il titolare della licenza deve vietare ai conducenti degli autobus o minibus in servizio di noleggio di chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri, fermare il veicolo, o interrompere il servizio salvo specifica richiesta dei passeggeri, casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 25
CONTRAVVENZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, il ritiro e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel vigente codice della strada, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 26
SERVIZI CONTINUATIVI

In caso di servizi continuativi il titolare della licenza è tenuto a trasmettere copia del contratto con il programma di esercizio del servizio alla Regione Toscana per la verifica di compatibilità con i servizi di linea.

Il titolare della licenza è tenuto a fornire alla Regione Toscana dati statistici relativi al servizio, qualora dalla stessa richiesti.

ART. 27
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni espressamente richiamate, all'art. 2 della legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Il presente regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione Provinciale di Siena che terrà conto del medesimo nell'ambito del Piano di Bacino, di cui all'art. 9 della L.R. 14/84.

Dell'approvazione del regolamento è data inoltre notizia sul BURT.